

## **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE BILINGUE ITALIANO-FRIULANO**

### **Articolo 1 (Finalità)**

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, in attuazione dell'articolo 6, comma 66, lettera f quinquies) della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)" e dell'articolo 2, comma 1, lettera k-quater) dello Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, sostiene le spese di investimento degli enti locali per l'acquisto e l'installazione di segnaletica stradale verticale bilingue italiano-friulano, mediante la concessione di contributi secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 16 giugno 2021.

### **Articolo 2 (Beneficiari)**

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando gli enti locali operanti nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).
2. Le iniziative possono essere realizzate dai Comuni singoli o associati per la gestione delle funzioni e dei servizi inerenti agli interventi da realizzarsi.
3. Per le iniziative realizzate in forma associata, la domanda è compilata dal soggetto avente titolo e ad essa è allegata copia dell'atto giuridico costitutivo della forma associativa, il cui termine ultimo di durata non potrà essere anteriore al termine finale di realizzazione degli interventi.
4. Qualora un Comune presenti domanda sia singolarmente sia in forma associata, si prenderà in considerazione esclusivamente la domanda presentata in forma associata.

### **Articolo 3 (Iniziativa finanziabili)**

1. Le iniziative finanziabili riguardano l'acquisto e l'installazione di segnaletica verticale bilingue italiano-friulano **finalizzata a sostituire la segnaletica non a norma già presente sulla viabilità di propria competenza**. Per "segnaletica non a norma" si intende sia quella non conforme alla normativa di tutela della lingua friulana, sia la segnaletica bilingue italiano-friulano non conforme al Codice della strada.
2. La tipologia di segnaletica verticale finanziabile è la seguente:
  - a) Segnali di inizio/fine centro abitato;
  - b) Segnali di preavviso urbani;
  - c) Segnali di direzione urbani;
  - d) Segnali di inizio/fine territorio comunale o località;
  - e) Segnali turistici e di territorio.

#### Articolo 4

##### **(Risorse finanziarie messe a disposizione e modalità procedurali per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione del contributo)**

1. Il totale delle risorse finanziarie messe a disposizione per il presente bando è pari a 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) euro.
2. I contributi sono concessi tramite la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato ai sensi dell'articolo 5, comma 2. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda presentata dall'ente locale col minor numero di residenti.
3. Il contributo è fissato:
  - a) per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti: nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile;
  - b) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: nella misura dell'85% della spesa ritenuta ammissibile;
  - c) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti: nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile;
  - d) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, si considera la popolazione residente al 31.12.2020 rilevata dall'ISTAT.
5. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 35.000,00 euro per ciascun Comune.
6. Per le iniziative realizzate in forma associata, la domanda dovrà recare, per ogni Comune, un distinto preventivo di spesa.

#### Articolo 5

##### **(Modalità di presentazione della domanda)**

1. La domanda di contributo, firmata digitalmente, a pena di inammissibilità, dal soggetto dotato del potere di impegnare l'ente richiedente verso l'esterno, è predisposta sulla base del modello allegato al presente bando recante le seguenti informazioni:
  - a) descrizione delle iniziative programmate;
  - b) preventivo particolare di spesa;
  - c) modalità di pagamento.Se del caso, alla domanda è allegato l'atto giuridico costitutivo della forma associativa comprendente la gestione delle funzioni e dei servizi inerenti agli interventi da realizzarsi.
2. **La domanda è presentata dalle ore 10.00 del 24 settembre 2021 alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021, esclusivamente mediante invio via PEC all'indirizzo [arlef@certgov.fvg.it](mailto:arlef@certgov.fvg.it).** La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal richiedente. Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che non rispettano i predetti termini ovvero presentate secondo altre modalità.
3. L'ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. L'ARLeF potrà procedere al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

### **Articolo 6 (Istruttoria)**

1. L'Ufficio di Direzione, di seguito denominato Ufficio, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e verifica la completezza e la regolarità formale delle domande.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente assegnando un termine, comunque non inferiore a sette giorni, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato decorra inutilmente. In pendenza del termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione, il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, è sospeso.

### **Articolo 7 (Concessione dei contributi)**

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso, con decreto del Direttore, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili. Gli esiti del procedimento di concessione sono comunicati agli interessati e pubblicati sul sito istituzionale dell'ARLeF.
2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
3. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione del contributo entro il 31 dicembre 2021 per carenza di risorse, possono essere finanziate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, entro il 31 dicembre 2022, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF, nei limiti delle nuove risorse messe a disposizione.
5. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.
6. Le iniziative finanziate devono essere portate a termine entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.
7. Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF e della Regione nell'ambito delle eventuali attività di comunicazione inerenti all'iniziativa.

### **Articolo 9 (Erogazione anticipata del contributo)**

1. Contestualmente alla concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata del 50% dello stesso, entro i limiti delle disponibilità di cassa dell'ARLeF.

### **Articolo 10 (Rendicontazione)**

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle iniziative il beneficiario si impegna a presentare:
  - a) una relazione dettagliata sulle iniziative svolte ai fini della verifica dei risultati conseguiti;

b) la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa progettuale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. A seguito dell'approvazione della rendicontazione, è disposta la liquidazione del contributo o del saldo dello stesso, in caso di erogazione anticipata.

### **Articolo 11**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR, per le finalità di gestione del presente bando e successivamente all'eventuale concessione del contributo, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'ARLeF.

### **Articolo 12**

#### **(Responsabile del procedimento)**

1. Responsabile del procedimento è il dott. William Cisilino, Direttore dell'ARLeF.

2. Per informazioni sul bando è possibile scrivere alla e-mail: [arlef@regione.fvg.it](mailto:arlef@regione.fvg.it) oppure telefonare al n. 0432/555812.

### **Articolo 13**

#### **(Rinvio)**

1. Per quanto non specificato dal presente bando, si intendono richiamate le norme previste dal Regolamento.

Udine, 20 settembre 2021

**f.to Il Direttore**  
**dott. William Cisilino**